

## Art. 36. Requisiti comuni alle strutture.

1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti minimi:

### a) strutturali

- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l'accoglienza alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all'uso delle risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati ovvero di laboratori e di attività produttive a scopo didattico-educativo. In tal caso il complesso delle prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da assicurare la piena accessibilità della struttura. Tale possibilità non è consentita per le strutture di cui agli artt. 58,59,66,67 del presente regolamento <sup>(25)</sup>;

- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;

- in tutte le strutture in cui il presente regolamento prevede la presenza di condizionatori d'aria, laddove esigenze specifiche connesse alla salubrità degli ambienti e alle condizioni di salute degli ospiti lo richiedono, i condizionatori possono essere sostituiti in tutto o in parte con adeguati sistemi di ventilazione a soffitto <sup>(26)</sup>;

### b) organizzativi

- presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, operative all'interno dell'impresa, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla Regione, che certifichino il raggiungimento delle necessarie competenze professionali;

- presenza di un coordinatore della struttura;

- registro degli ospiti;

- organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;

- adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale;

### c) procedurali

- predisposizione di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuali.

2. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi del *D.M. 21 maggio 2001, n. 308*, esclusivamente per i requisiti strutturali degli alloggi e limitatamente alle strutture già autorizzate e operanti continuativamente negli ultimi dieci anni in edifici realizzati da oltre ottanta anni, si fa riferimento, per un massimo di cinque anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti strutturali prescritti prima dell'entrata in vigore della legge regionale. La concessione della deroga deve essere espressamente richiesta, sufficientemente motivata e documentata e, comunque, nel rispetto della compatibilità dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

(25) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, Reg. 7 agosto 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture.»

(26) Alinea aggiunto dall'art. 12, comma 2, Reg. 7 agosto 2008, n. 19.